



Il Ministro della difesa

- VISTO** il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, recante “Ordinamento giudiziario”;
- VISTA** la legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente le norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura;
- VISTO** il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni, concernente “Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, in particolare l'articolo 45;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'Ordinamento Militare” e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 52 e seguenti in materia di ordinamento giudiziario militare;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- VISTO** il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 gennaio 2024, n. 8, recante “Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71”;
- VISTO** il decreto ministeriale in data 27 maggio 2026, di approvazione del ruolo di anzianità dei magistrati militari, con riferimento alla data del 1° gennaio 2026;
- VISTA** la circolare del Consiglio della magistratura militare n. 66 del 22 giugno 2010 in materia di tramutamenti ed assegnazioni di sedi e funzioni;
- VISTA** la circolare del Consiglio della magistratura militare n. 78 dell'8 aprile 2025 sull'organizzazione degli Uffici del Pubblico ministero militare, ed in particolare l'art. 3, per il quale *“all'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque assegnato allo stesso anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio, in funzioni né direttive né semidirettive anche in soprannumero”*;
- TENUTO CONTO** che, in data 24 giugno 2026, il dott. Antonio SABINO è decaduto dalle funzioni di Procuratore militare di Roma per raggiungimento del termine di anni otto di cui all'art. 45, primo comma, decreto legislativo n. 160 del 2006;
- PRESO ATTO** della domanda del dott. Antonio SABINO di assegnazione alle funzioni precedentemente svolte quale Sostituto procuratore generale presso la Procura militare generale presso la Corte militare di Appello;

CONSIDERATO che il nuovo titolare dell'Ufficio direttivo di Procuratore militare di Roma ha assunto le relative funzioni a far data dal 22 luglio 2026;

VISTA la delibera n. 9196 *plenum* 16 luglio 2026, con la quale il Consiglio della magistratura militare, accogliendo l'istanza del dott. Antonio SABINO, ha disposto l'assegnazione dello stesso presso la Procura generale militare presso la Corte militare di Appello, con funzioni di Sostituto procuratore militare generale,

D E C R E T A

Articolo 1

Il dott. Antonio SABINO, magistrato militare alla VII valutazione di professionalità, è assegnato, all'atto della presa di possesso del nuovo titolare dell'ufficio direttivo di Procuratore militare di Roma, alla Procura generale militare presso la Corte militare di Appello, con funzioni di Sostituto procuratore militare generale.

Roma, - 4 SET. 2026

IL MINISTRO
